

CONTRATTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

Clienti alimentati in bassa tensione – MERCATO LIBERO

Condizioni Generali di Fornitura

ART. 1 - DEFINIZIONI E OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1 Agli effetti e per l'interpretazione del Contratto e della Documentazione Contrattuale si considerano valide, oltre alle definizioni indicate nella normativa di riferimento, le seguenti definizioni: **FORNITORE:** Sinergas S.p.A., con sede in Carpi, via S. Bernardino Realino n. 4, società che esercita l'attività di somministrazione di energia elettrica in conformità alle condizioni pattuite, di seguito denominato singolarmente "Parte"; **DISTRIBUTORE LOCALE:** impresa esercente l'attività di distribuzione ai sensi dell'art. 9, D.lgs. n. 79/99, alla cui rete è connesso il/i POD del Cliente; **AEEGSI:** Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e il Sistema Idrico; **DELIBERA:** Delibera emanata dall'AEEGSI; **CLIENTE O CLIENTE FINALE:** la persona fisica o giuridica che sottoscrive con il Fornitore un Contratto per la fornitura di energia elettrica, prodotti e/o servizi accessori oggetto del Contratto, di seguito denominato singolarmente "Parte"; **CLIENTE DOMESTICO:** è il Cliente, alimentato in bassa tensione, che utilizza l'energia elettrica per usi domestici, così come definito nel TIT, All. A alla Delibera 654/2015/R/EEL; **CLIENTE NON DOMESTICO:** è il Cliente che utilizza l'energia elettrica per usi diversi dai domestici come sopra definiti (ad esempio per usi industriali, artigianali); **CLIENTE FINALE TITOLARE DI POD DISALIMENTABILE:** è il Cliente finale per il quale, in caso di morosità, può essere richiesta da parte del Fornitore la sospensione della fornitura; **CLIENTE FINALE TITOLARE DI POD NON DISALIMENTABILE:** è il Cliente finale, individuato ai sensi della regolazione vigente, per il quale, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione della fornitura richiesta da parte del Fornitore; **CLIENTE IN REGIME DI TUTELA:** è il Cliente finale di cui all'articolo 1 comma 2 del Decreto Legge 18 giugno 2007; **CLIENTE IN REGIME DI SALVAGUARDIA:** è il Cliente finale elettrico di cui all'articolo 1 comma 4 del Decreto Legge 18 giugno 2007; **CONTRATTO:** il Contratto di somministrazione di energia elettrica concluso tra il Fornitore ed il Cliente e regolamentato dalla Documentazione Contrattuale; **DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE:** l'insieme delle previsioni normative contenute nelle Condizioni Generali di Fornitura (CGF), nelle Condizioni Particolari e nella Proposta di Contratto che complessivamente disciplinano il Contratto. In caso di discordanza tra le CGF e le Condizioni Particolari, queste ultime prevalgono sulle prime; **PUNTO DI RICONSEGNA (POD):** il punto in cui il Fornitore mette a disposizione del Cliente l'energia elettrica, dettagliatamente indicato nella Proposta di Contratto (di seguito Punto di prelievo o POD); **PERIODO DI VALIDITÀ:** periodo di applicabilità delle condizioni economiche; **CONTROPARTE COMMERCIALE:** è, nell'ambito del mercato libero, il soggetto che sottoscrive il contratto per la vendita di energia elettrica con il Cliente; **UTENTE DEL TRASPORTO E DEL DISPACCIAMENTO:** è il soggetto che sottoscrive il contratto per il servizio di trasporto con il Distributore Locale e il contratto per il servizio di dispacciamento con Terna per i punti di prelievo serviti nel mercato libero; **SWITCHING:** è la variazione dell'utente del trasporto e dispacciamento relativa a uno o più punti di prelievo associati al Cliente; **RECLAMO SCRITTO:** ogni comunicazione scritta fatta pervenire al Fornitore, anche per via telematica, con cui il Cliente, o per suo conto una associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dalla proposta contrattuale, dal contratto di fornitura, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra venditore e cliente finale (ad eccezione delle richieste di rettifica fatturazione), compresa l'ipotesi di contratto o attivazione non richiesti, ai sensi della Delibera 153/2012/R/com; **RICHIESTA DI RETTIFICA FATTU-**

RAZIONE: ogni comunicazione scritta fatta pervenire al Fornitore, anche per via telematica, con la quale il Cliente finale esprime lamentele circa la non correttezza dei corrispettivi fatturati in merito alla fornitura di energia elettrica; **MOROSITÀ:** è l'inadempimento del pagamento degli importi dovuti dal Cliente finale al Fornitore in base al relativo contratto di fornitura di energia elettrica; **SOSPENSIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER MOROSITÀ:** è la mancata consegna fisica dell'energia elettrica a uno o più POD a seguito della morosità del Cliente finale titolare del medesimo/i POD; **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI VENDITA PER MOROSITÀ:** nei casi in cui l'intervento della sospensione del POD sia stato eseguito con esito positivo, il Fornitore, previa risoluzione del Contratto, potrà richiedere al Distributore Locale competente la rimozione del medesimo POD dal contratto di trasporto e dispacciamento, a seguito della quale il Cliente, per ottenere la riattivazione della fornitura, dovrà preventivamente sottoscrivere un nuovo contratto di fornitura. **CODICE DI CONDOTTA COMMERCIALE:** Allegato A alla Delibera dell'AEEGSI ARG/com 104/10 "Approvazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali" come successivamente integrato e modificato. **CODICE DI CONSUMO:** decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e s.m.i., GU n.235 del 8-10-2005 - Suppl. Ordinario n. 162, "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229" come successivamente integrato e modificato. **TESTO INTEGRATO VENDITA (TIV):** Allegato A alla Delibera dell'AEEGSI 301/2012/R/EEL "Aggiornamento del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali" come successivamente integrato e modificato; **TESTO INTEGRATO SETTLEMENT (TIS):** Allegato A alla Delibera AEEGSI ARG/elt 107/09 "Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement) (TIS) comprensivo di modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura (con modifiche alla Delibera n. 111/06)" come successivamente integrato e modificato; **TESTO INTEGRATO TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE (TIT):** Allegato A alla Deliberazione dell'AEEGSI n. 654/2015/R/eel "Regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023" come successivamente integrato e modificato; **TESTO INTEGRATO MISURA (TIME):** Allegato B alla Deliberazione dell'AEEGSI n. 654/2015/R/eel "Regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023" come successivamente integrato e modificato; **TESTO INTEGRATO CONNESSIONE (TIC):** Allegato C alla Deliberazione dell'AEEGSI n. 654/2015/R/eel "Regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023" come successivamente integrato e modificato; **TESTO INTEGRATO DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA (TIQE):** Allegato A alla Delibera dell'AEEGSI 646/2015/R/eel "Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023" come successivamente integrato e modificato; **TESTO INTEGRATO DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI DI VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE (TIQV):** Allegato A alla Delibera dell'AEEGSI 413/2016/R/col "Nuovo testo integrato della regolazione della qualità commerciale dei servizi di vendita e modifiche alla regolazione della qualità commerciale del servizio di distribuzione dell'energia elettrica

e del gas naturale, al codice di condotta commerciale e alla bolletta 2.0” come successivamente integrato e modificato; TESTO INTEGRATO MOROSITÀ ELETTRICA (TIMOE): Allegato A alla delibera 258/2015/R/com “Primi interventi in materia di morosità nei mercati retail dell’energia elettrica e gas naturale e revisione dei tempi dello switching nel settore del gas naturale” come successivamente integrato e modificato; TESTO INTEGRATO CONCILIAZIONE (TICO): Allegato A alla Delibera 209/2016/R/com “Adozione del testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico – Testo Integrato Conciliazione (Tico)”, come successivamente integrato e modificato; Delibera ARG/elt 191/09, recante “Disposizioni in materia di contenimento del rischio creditizio per il mercato dell’energia elettrica al dettaglio e istituzione di un sistema indennitario a favore degli esercenti la vendita per morosità ai clienti finali”, come successivamente integrata e modificata; Delibera ARG/elt 219/2010, recante “Disposizioni per il funzionamento del sistema indennitario di cui all’Allegato B della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 11 dicembre 2009, AGR/elt 191/99”, come successivamente integrata e modificata; Delibera 153/2012/R/com, recante “Adozione di misure preventive e ripristinatorie nei casi di contratti ed attivazioni non richiesti di energia elettrica e/o di gas naturale”, come successivamente integrata e modificata; Delibera 111/06, contenente le “Condizioni per l’erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell’energia elettrica sul territorio nazionale e per l’approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”, come successivamente integrata e modificata; Delibera 501/2014/R/com “Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane come successivamente integrata e modificata; Delibera 463/2016/R/com, recante “Disposizioni relative alla fatturazione di periodo, indennizzi a carico dei venditori e delle imprese di distribuzione e ulteriori obblighi in capo alle suddette imprese, in tema di misura”, come successivamente integrata e modificata; Delibera 584/2015/R/com, recante “Approvazione di misure ulteriori di tutela per i clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico e/o gas”, come successivamente integrata e modificata; Decreto Legge 18 giugno 2007: è il decreto 18 giugno 2007, n. 73/07, recante “Misure urgenti per il rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia”, convertito in legge con la legge n. 125/07.

1.2 Il Contratto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica al Punto di Prelievo del Cliente e degli altri servizi accessori da parte del Fornitore in conformità alle condizioni pattuite e alle condizioni tecniche previste dal Distributore Locale conformemente al Codice di Rete. Il Fornitore opera in qualità di controparte commerciale senza essere utente del trasporto e dispacciamento.

1.3 Ai fini della esecuzione del Contratto, il Fornitore provvederà a stipulare per mezzo di altra società da questo individuata, i Contratti per i servizi di trasmissione e distribuzione con il Distributore Locale (sul sito www.sinergas.it sono consultabili le condizioni previste dai principali distributori nazionali) e di dispacciamento (in allegato al Codice di Rete reperibile sul sito www.terna.it è consultabile lo schema di Contratto di dispacciamento per punti di prelievo) ed a porre in essere tutto quanto necessario ed opportuno a tal fine, in conformità anche a quanto richiesto dai gestori di rete competenti. I servizi cesseranno alla data di risoluzione per qualsivoglia causa del Contratto.

ART. 2 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - RIPENSAMENTO ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

2.1 Il Contratto si conclude per adesione nel momento in cui il Cliente ne riceve l’accettazione scritta da parte del Fornitore entro 45 giorni

dalla data di sottoscrizione della Proposta di Contratto. Ove ne ricorrano le condizioni, il Contratto è soggetto alle disposizioni relative ai contratti a distanza di cui al Codice di consumo. Ai fini della conclusione del Contratto, il Fornitore non addebita alcun costo per la trasmissione della documentazione; restano a carico del Cliente i costi che lo stesso sostiene per l’invio al Fornitore della documentazione di propria competenza, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi di connessione per la trasmissione telematica, i costi postali per l’invio della documentazione in formato cartaceo o i costi telefonici per l’invio tramite fax.

2.2 Qualora il Contratto di fornitura con un Cliente Domestico sia stato concluso in luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore o attraverso tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del Codice di consumo il Cliente potrà recedere, senza alcun onere né motivazione, entro 14 (quattordici) giorni lavorativi: i) dalla data di conclusione del Contratto di fornitura qualora il Contratto sia stato concluso in luogo diverso dai locali commerciali del fornitore o attraverso tecniche di comunicazione a distanza; ii) dalla data di consegna della proposta sottoscritta nel caso di proposta contrattuale da parte del Cliente; in entrambi i casi mediante raccomandata A/R indirizzata a Sinergas S.p.A., Via S. Bernardino Realino n. 4, 41012 Carpi (MO); In conformità alle disposizioni di cui al Codice di Condotta Commerciale, il Fornitore presenterà richiesta di switching una volta decorso il tempo a disposizione del Cliente domestico per esercitare il diritto di ripensamento, fatta salva diversa ed espressa richiesta del Cliente finale ai sensi del Codice di Consumo. Il Cliente Domestico ha la facoltà di richiedere l’avvio dell’esecuzione del contratto prima della scadenza del periodo di ripensamento. Nel caso di richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento, il cliente potrà comunque esercitare il diritto di ripensamento nei termini previsti e, in tali casi, lo stesso sarà tenuto a corrispondere al Fornitore gli importi relativi ai costi sostenuti. In particolare, il Fornitore potrà applicare, qualora non sia stata avviata la fornitura, un corrispettivo massimo non superiore al corrispettivo applicato dall’esercente la maggior tutela nei casi di cui all’articolo 11 del Testo Integrato di Vendita (TIV). Nel caso di avvio della fornitura, il cliente finale sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti dal contratto fino al momento della cessazione della fornitura. La richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento non comporterà l’avvio della fornitura nel periodo previsto per il ripensamento, ma potrà comunque comportare un anticipo della fornitura rispetto alle normali tempistiche previste. Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento, la fornitura potrebbe:

- i. essere garantita, nei casi in cui non fosse avviata dal Fornitore nei confronti del quale è stato esercitato il diritto di ripensamento, dal precedente esercente la vendita qualora il relativo contratto non risulti essere stato sciolto o dai soggetti che erogano il servizio di maggior tutela per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal cliente;
- ii. essere avviata dal Fornitore nei confronti del quale è stato esercitato il diritto di ripensamento per il tempo necessario a permettere un cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal cliente. Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento diretto alla cessazione della fornitura con disattivazione del punto di prelievo, il cliente finale stesso sarà tenuto a richiedere la disattivazione all’attuale esercente la vendita, che provvederà, anche tramite l’eventuale utente del trasporto e del dispacciamento, ai sensi di quanto previsto dal TIQE. In ogni caso, restano a carico del Cliente gli oneri per la trasmissione della comunicazione di recesso (a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi di connessione in caso di trasmissione telematica, i costi postali per l’invio della documentazione in formato cartaceo o i costi telefonici per l’invio tramite fax).

2.3 Il Fornitore si riserva la facoltà di non dare esecuzione alla somministrazione di energia elettrica nel caso in cui il Cliente fornisca i propri dati in modo incompleto o non corretto.

2.4 L'attivazione della fornitura avverrà, salvo eventi non dipendenti dalla volontà del Fornitore, alla data indicata nelle Condizioni Particolari, nel rispetto delle tempistiche stabilite dall'AEEGSI e compatibilmente con l'intervenuta efficacia dei recessi esercitati verso i precedenti fornitori. Il Cliente si avvale del Fornitore per l'inoltro del recesso al precedente fornitore. A tal fine il Cliente rilascia al Fornitore apposita procura a recedere, per suo conto e in suo nome, dal contratto con il venditore precedente. Qualora per qualsivoglia motivo si dovesse verificare l'impossibilità di fare decorrere la fornitura dalla data indicata, il Fornitore provvederà a darne immediata comunicazione al Cliente tramite: fax, e-mail, telefono, specificando le cause che l'hanno determinata.

2.5 Ai sensi di quanto previsto dal TIMOE, il Distributore Locale è tenuto a mettere a disposizione dell'utente del trasporto e del dispacciamento le seguenti informazioni circa il punto di prelievo oggetto della richiesta di Switching:

- i. se il punto di prelievo risulta sospeso a seguito di una richiesta di sospensione della fornitura per morosità;
- ii. se per il medesimo punto sia in corso una richiesta di indennizzo;
- iii. il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza;
- iv. le eventuali date delle richieste di sospensione, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di Switching;
- v. le eventuali date delle richieste di Switching, oltre a quella eventualmente in corso, se eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di Switching.

2.6 Qualora l'utente del trasporto e del dispacciamento eserciti la facoltà di revocare la richiesta di Switching ai sensi di quanto previsto dal TIMOE a seguito delle informazioni di cui al precedente art. 2.5 ricevute dal Distributore Locale, non verrà data esecuzione al presente Contratto e verranno meno gli effetti del recesso dal contratto con il precedente fornitore. L'attivazione della fornitura è, altresì, subordinata:

- alla restituzione, da parte del Cliente, della Proposta di Contratto debitamente sottoscritta unitamente alla documentazione accessoria prevista dalla normativa vigente, compilati in ogni loro parte;
- al buon esito della procedura di cambio fornitore presso il Distributore Locale;
- al rilascio, da parte del Cliente, del deposito cauzionale o della garanzia ove richiesta;
- alla condizione che il Cliente, all'atto della sottoscrizione della Proposta di Contratto ovvero all'atto della richiesta della voltura, non risulti insolvente nei confronti del Fornitore con riferimento a forniture precedenti e/o sospeso per morosità con riferimento a forniture attive;
- all'esito positivo dell'eventuale verifica di solvibilità del Cliente.

2.7 La fornitura di energia elettrica è in ogni caso condizionata all'attivazione, da parte del Distributore Locale competente, del servizio di trasmissione e distribuzione in esecuzione del relativo Contratto di cui al precedente art. 1.3.

2.8 Il Fornitore risulta comunque sollevato da ogni responsabilità per il ritardo nell'avvio della fornitura causato da inesattezza o incompletezza dei dati comunicati dal Cliente e/o per cause non attribuibili al Fornitore stesso. In ogni caso il Fornitore si riserva la facoltà di non dare esecuzione alla somministrazione di energia elettrica nel caso in cui il Cliente fornisca i propri dati in modo incompleto o non corretto.

2.9 Qualora il Contratto non possa avere esecuzione per una delle cause indicate ai predetti punti 2.6 e 2.7 e, comunque, in ogni caso in cui

il Contratto non possa avere esecuzione per causa non imputabile al Fornitore, il medesimo Contratto si intenderà automaticamente risolto, senza responsabilità di nessuna delle due Parti.

2.10 In caso di attivazione di nuovi Punti di prelievo, l'avvio della fornitura è subordinato allo svolgimento dell'attività di accertamento documentale a carico del Distributore Locale, sulla base della procedura scaricabile dal sito Internet del Distributore Locale competente ed in conformità con le disposizioni normative vigenti. Si considerano a carico del Cliente gli eventuali oneri dovuti al Distributore Locale in ragione della procedura di attivazione.

2.11 Il Cliente si impegna a trasmettere al Fornitore, entro 10 gg dalla data di ricevimento dell'accettazione scritta da parte del Fornitore della Proposta di Contratto, copia di un documento d'identità e del codice fiscale.

2.12 In qualsiasi momento, dopo l'esecuzione del Contratto, il Cliente avrà diritto di richiedere copia integrale del Contratto. In tal caso, il Fornitore provvederà alla trasmissione informando preventivamente il Cliente sulle modalità di trasmissione e sugli eventuali costi di spedizione posti a suo carico.

ART. 3 - DURATA E RECESSO

3.1 Il Contratto di somministrazione ha la durata di un anno, a decorrere dalla data di attivazione indicata nelle Condizioni Particolari. Il Contratto viene tacitamente rinnovato alla scadenza di anno in anno. In caso di trasferimento o comunque abbandono dei locali serviti, il Cliente è tenuto a dare disdetta; tuttavia il Contratto cessa anche quando, senza che vi sia stata disdetta formale del Cliente precedente, sia stato accertato il diritto di qualcuno di subentrare.

3.2 Il Cliente ha facoltà di recedere unilateralmente, per cambiare il fornitore, in qualunque momento e senza oneri, inviando apposita comunicazione al Fornitore a per il tramite del nuovo venditore, entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio fornitore. Nel caso in cui il Cliente intenda recedere al fine di cessare la fornitura, può farlo in qualunque momento con un mese di preavviso, inviando con qualunque mezzo comunicazione scritta al Fornitore o presentando richiesta presso gli sportelli aziendali. Il buon esito della procedura è subordinato ai tempi tecnici previsti dal Distributore Locale per la gestione della pratica.

3.3 Fatto salvo quanto previsto all'art. 4, ove consentito dalla normativa regolatoria vigente, il Fornitore ha facoltà di recedere unilateralmente in qualunque momento e senza oneri inviando una comunicazione scritta al Cliente a mezzo raccomandata, con termine di preavviso di 6 (sei) mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione.

ART. 4 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

4.1 Fatto salvo quanto previsto nelle altre parti delle presenti Condizioni Generali (CGF), il Fornitore può procedere, tramite una semplice dichiarazione al Cliente, alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- a) se il contatore o gli apparecchi del Distributore Locale, installati presso il Cliente sono stati dolosamente alterati o manomessi;
- b) se l'energia elettrica è stata ceduta, sotto qualsiasi forma, a terzi o utilizzata in unità immobiliari diverse da quelle previste in Contratto;
- c) per il mancato pagamento di una o più fatture, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 9, ovvero mancata prestazione del deposito cauzionale o delle garanzie laddove previste;

- d) mancata attivazione o revoca successiva dell'autorizzazione SDD, ove prevista e/o richiesta;
- e) mancanza di condizioni di sicurezza;
- f) se il Cliente non permette di accedere al contatore per effettuare la lettura o svolgere altre operazioni di manutenzione;
- g) impossibilità non dipendente dalla volontà del Fornitore di procedere alla fornitura;
- h) se risultano a carico del Cliente procedimenti di liquidazione anche volontaria e/o procedure concorsuali.

4.2 Il presente Contratto cesserà la propria efficacia qualora l'utente del trasporto e dispacciamento dovesse risolvere il contratto con il Fornitore per inadempimento di quest'ultimo. In tale caso, il contratto di fornitura continuerà ad essere eseguito in coerenza con i termini nell'Allegato B alla Delibera 487/2015/R/eel, che saranno successivamente comunicati. In ogni caso, la fornitura al Cliente verrà comunque garantita da parte dell'esercente la maggior tutela ovvero dell'esercente la salvaguardia.

ART. 5 - CONDIZIONI ECONOMICHE VARIAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

5.1 Le condizioni economiche e la relativa applicabilità sono regolate dalle Condizioni Particolari allegate e sono da ritenersi al netto delle imposte elettriche (consultabili sul sito www.sinergas.it), nonché dell'IVA.

5.2 Il Fornitore potrà variare unilateralmente le condizioni previste dal presente Contratto, incluse quelle economiche previste nelle Condizioni Particolari, per giustificato motivo conformemente alle disposizioni previste dall'AEEGSI nel Codice di Condotta Commerciale. Ai fini del presente Contratto per "giustificato motivo" si intende il mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento, così come i mutamenti dei presupposti economici utilizzati dal Fornitore per la formulazione delle condizioni economiche e contrattuali. In tal caso, salvo che norme di legge o provvedimenti amministrativi non impongano o comportino una data applicazione anticipata, le modificazioni saranno applicate a partire dall'inizio del quarto mese successivo a quello in cui il Fornitore le avrà preannunciate al Cliente con apposita comunicazione. Fatta salva la prova contraria, la predetta comunicazione si presume ricevuta dal Cliente trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato dal Fornitore. Non sussiste obbligo di invio della preventiva comunicazione in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione delle clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico. In questo caso il Cliente è informato nella prima fattura in cui le variazioni saranno applicate.

5.3 Oltre ai corrispettivi per l'energia fornita, determinati nelle Condizioni Particolari, applicati all'energia maggiorata per le perdite di rete in base al fattore fissato nel TIS, al Cliente verranno fatturati:

- a) i corrispettivi per il servizio di trasmissione, distribuzione e misura (comprese le componenti A, UC e MCT), previsti per i clienti del mercato libero dal TIT, dal TIME e dal TIC, di importo pari a quello risultante dalle relative fatture del Distributore Locale;
- b) i corrispettivi unitari fissati per il servizio di dispacciamento in conformità a quanto previsto dalla Delibera dell'AEEGSI 111/06, applicati all'energia maggiorata delle perdite di rete;
- c) il corrispettivo per i punti di dispacciamento connessi in bassa tensione di cui al TIS;
- d) un corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali svolte dal Fornitore di importo commisurato al valore del corrispettivo PCV (prezzo commercializzazione vendita) previsto AEEGSI dal TIV;
- e) i corrispettivi per il servizio di aggregazione delle misure in conformità a quanto previsto dal TIS.

5.4 Saranno, inoltre, posti a carico del Cliente gli eventuali oneri di cui al successivo art. 6, nonché ogni altro corrispettivo/onere che dovesse intervenire in vigore del presente Contratto per effetto di quanto disposto dall'AEEGSI.

5.5 Fatto salvo quanto previsto nelle Condizioni Particolari, qualora, nel corso di esecuzione del Contratto, i criteri, le componenti o i parametri definiti dall'AEEGSI dovessero subire variazioni o ne dovessero essere introdotti di ulteriori, questi saranno automaticamente recepiti nelle condizioni applicate con la stessa decorrenza prevista dall'AEEGSI. Di dette variazioni sarà data informazione al Cliente nella prima fattura in cui queste modifiche troveranno applicazione.

5.6 Per il riconoscimento e l'applicazione di eventuali agevolazioni fiscali (imposte ed IVA), il Cliente sarà tenuto a presentare al Fornitore idonea documentazione comprovante il diritto al beneficio. Il Cliente si assume pertanto ogni responsabilità in merito a quanto dichiarato e/o omesso, sollevando il Fornitore da ogni responsabilità. Eventuali sanzioni o oneri addebitati dall'Amministrazione Finanziaria in conseguenza delle dichiarazioni del Cliente saranno a carico del Cliente stesso.

ART. 6 - MANDATO PER I CONTRATTI DI DISPACCIAMENTO E TRASPORTO E ONERI PER I RELATIVI SERVIZI

6.1 Il Fornitore, per mezzo di altra società da questo individuata, provvederà a stipulare e gestire, per il Punto/i di Prelievo e per conto del Cliente il contratto di trasporto con il Distributore locale ed il contratto di dispacciamento con Terna S.p.A.. A tal fine il Cliente, con la sottoscrizione del presente Contratto e per tutta la sua durata, conferisce al Fornitore, mandato a titolo gratuito, irrevocabile e senza rappresentanza ex art. 1705 c.c.. Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione e a fornire e/o sottoscrivere tutti i documenti utili e necessari agli scopi di cui sopra. Rimane inteso che, ai sensi dell'art. 1715 c.c., il Fornitore non sarà responsabile del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di dispacciamento dell'energia elettrica stipulato con Terna e del contratto di trasporto stipulato con il Distributore Locale. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Cliente conferisce, altresì, al Fornitore mandato irrevocabile con rappresentanza, a titolo gratuito, ad accettare in nome e per conto del Cliente le Condizioni Tecniche predisposte dal Distributore Locale e/o a sottoscrivere, per il Punto/i di Prelievo oggetto del presente Contratto, il contratto per il servizio di connessione alla rete elettrica (allegato al contratto di trasporto) il cui contenuto il Cliente dichiara di conoscere anche in quanto disponibile sul sito www.sinergas.it.

6.2 Il Cliente, con la sottoscrizione del presente Contratto, conferisce mandato senza rappresentanza al Fornitore ad inoltrare al Distributore Locale, per mezzo di altra società individuata dal Fornitore, eventuali proprie richieste di esecuzione di prestazioni inerenti la connessione dei siti alla rete elettrica di cui al TIQE. Fermo restando il pagamento degli importi di competenza del Distributore Locale previsti per le singole prestazioni dal TIC, il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore Locale competente, un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa previsto dal TIV. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione e riattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale, voltura e subentro, variazione di potenza di un sito già attivo, verifica del corretto funzionamento del gruppo di misura. Nel solo caso di richiesta di attivazione di un nuovo Punto di riconsegna, fermo restando il pagamento degli importi di competenza del Distributore Locale, il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta, un corrispettivo di importo pari a euro 53,00. Il Fornitore cesserà di dare corso alle richieste del Cliente alla data di cessazione, per qualsivoglia causa, del presente Contratto.

6.3 In particolare, il Cliente ha diritto in qualsiasi momento a richiedere la verifica del corretto funzionamento del gruppo di misura al Distributore Locale competente, avvalendosi del Fornitore per l'inoltro della richiesta. L'onere ed i costi di tale verifica sono a carico del Cliente, ad eccezione del caso in cui tale verifica conduca all'accertamento di limiti di tolleranza superiori ai limiti di errore ammissibili fissati dalla normativa tecnica vigente.

ART. 7 - MODALITÀ DI CALCOLO DEI CORRISPETTIVI

7.1 Nel corso del rapporto, qualora non siano disponibili in tempo utile per l'emissione delle relative fatture i valori dei corrispettivi unitari da applicarsi al servizio di dispacciamento di cui alla lett. b) del precedente art. 5.3, il Fornitore si riserva la facoltà di fatturare utilizzando gli ultimi corrispettivi disponibili e noti al momento della fatturazione. In presenza di errori nella fatturazione a danno del Cliente, l'accredito della somma non dovuta viene effettuato nella fattura emessa successivamente alla data di comunicazione al Cliente del documento recante l'esito delle verifiche.

7.2 Successivamente alla cessazione della fornitura per qualsiasi causa intervenuta, al Cliente saranno, altresì, addebitati o accreditati gli eventuali importi conseguenti a rettifiche o conguagli di fatturazione anche in base alla lettura finale effettuata dal Distributore Locale appena saranno resi disponibili i dati.

ART. 8 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

8.1 La fatturazione avverrà nel rispetto della normativa in tema di trasparenza dei documenti di fatturazione ed è da intendersi salvo conguaglio, errori od omissioni. In caso di inesattezza della fatturazione, il Cliente può chiedere l'eventuale rettifica della fattura secondo le modalità previste dal TIQ. La fatturazione avverrà sulla base dei dati relativi ai consumi effettivi del Cliente, messi a disposizione dal Distributore. Qualora i dati di cui sopra non dovessero essere disponibili in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati in base alle autoletture comunicate dal Cliente ai sensi di quanto previsto all'art. 10. In assenza di autoletture, i consumi saranno stimati dal Fornitore sulla base dei consumi storici effettivi del Cliente, come forniti dal Distributore ed eventualmente integrati con altre informazioni ritenute utili alla determinazione dei prelievi del Cliente, in particolare i dati registrati dal rilevatore Invent qualora installato presso il punto di prelievo del Cliente. Al ricevimento dei consumi effettivi e delle relative fatture emesse dal Distributore, il Fornitore provvederà ad effettuare gli eventuali conguagli.

8.2 La fatturazione avrà periodicità bimestrale per tutti i Clienti domestici e per i soli Clienti non domestici con potenza disponibile fino a 16,5 kW. La fatturazione avrà periodicità mensile per i Clienti non domestici con potenza disponibile superiore a 16,5 kW. La periodicità di fatturazione potrà essere variata dal Fornitore con comunicazione al Cliente.

8.3 Il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento degli importi fatturati entro le scadenze indicate sulle fatture. Il pagamento non potrà essere sospeso, differito o ridotto per alcun motivo, neanche in caso di contestazione della bolletta, né potrà essere compensato con eventuali crediti che il Cliente abbia nei confronti della Società, salvo accordo scritto tra le Parti.

8.4 Le bollette saranno emesse in forma sintetica secondo quanto previsto dalla delibera 501/2014/R/com. Il dettaglio delle voci riportate in bolletta, nel rispetto della medesima delibera, è disponibile su richiesta del Cliente contattando il Servizio Clienti del Fornitore. Il Cliente può prendere visione della guida alla lettura della bolletta pubblicata

sul sito www.sinergas.it, contenente una descrizione completa delle voci che compongono gli importi fatturati.

8.5 L'indicazione relativa alla possibilità di richiedere un piano di rateizzo degli importi fatturati è indicata nelle fatture che presentino i requisiti fissati dall'AEEGSI ai sensi di quanto definito nell'Allegato A alla delibera 463/2016/R/com nei casi di mancato rispetto della periodicità di fatturazione e di fatturazione di importi anomali. Per chi usufruisce del Bonus Sociale, per disagio fisico o economico, la delibera 584/2015/R/com stabilisce che il Cliente può chiedere la rateizzazione alle stesse condizioni previste per i Clienti in regime di tutela ai sensi dell'art. 13bis del TIV.

ART. 9 – RITARDO PAGAMENTI SOSPENSIONE PER MOROSITÀ

9.1 In caso di ritardato pagamento delle fatture, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal Contratto, il Fornitore applicherà interessi moratori calcolati su base annua, pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) aumentato di 3,5 punti percentuali, oltre a eventuali ulteriori spese sostenute, ivi incluse quelle per i solleciti di pagamento delle fatture.

9.2 Clienti disalimentabili – Il Cliente verrà considerato disalimentabile per morosità ai sensi di quanto previsto dal TIMOE, salvo che lo stesso produca idonea documentazione al Fornitore attestante la non disalimentabilità del punto di prelievo, o che il Distributore Locale abbia comunicato al venditore lo status di non disalimentabilità.

In caso di mancato pagamento entro la data di scadenza indicata nel documento di fatturazione, il Fornitore invierà al Cliente un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), avente valore di costituzione in mora, indicante il termine ultimo entro cui questi deve provvedere al pagamento, le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento, i tempi entro i quali, in costanza di mora, il Fornitore invierà al Distributore la richiesta di sospensione della fornitura per morosità. Tale termine non potrà essere inferiore a 15 (quindici) giorni solari dalla data di invio della relativa raccomandata ovvero, nel caso di trasmissione tramite posta elettronica certificata, a 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento, da parte del Fornitore, della ricevuta di avvenuta consegna della comunicazione o, infine, a 20 (venti) giorni solari decorrenti dall'emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata. In tal ultimo caso, la data di consegna al vettore postale della comunicazione di costituzione in mora non potrà essere superiore a 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti dalla data di emissione della stessa, ferma restando la facoltà del Fornitore di consegnare la comunicazione al vettore postale entro un termine non superiore a 5 (cinque) giorni lavorativi qualora anche il termine ultimo di pagamento di 20 (venti) giorni solari sia aumentato di un numero di giorni lavorativi pari alla differenza tra il termine di consegna osservato ed il termine minimo di 3 (tre) giorni lavorativi. Il Cliente potrà comunicare l'attestazione dell'avvenuto pagamento delle somme dovute mediante l'invio di copia del relativo bollettino di pagamento a mezzo fax al numero che sarà indicato nel predetto sollecito inviato dal Fornitore. Qualora decorsi 3 (tre) giorni dall'invio della suddetta diffida di pagamento il Cliente non abbia provveduto a sanare la situazione di morosità, il Fornitore, avvalendosi dell'utente del trasporto e dispacciamento, invierà al Distributore Locale competente la richiesta di sospendere la fornitura. Ove sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, il Fornitore richiede al Distributore Locale competente la riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, il Distributore Locale competente procederà a sospendere la fornitura. A seguito dell'avvenuto pagamento da parte del Cliente degli insoluti

e della relativa comunicazione al Fornitore dell'avvenuto pagamento delle medesime somme mediante idonea documentazione, il Fornitore provvederà a richiedere la riattivazione della fornitura che avverrà con le modalità e tempistiche previste dal TIQE (art. 90).

Nei casi di sospensione e/o di risoluzione del Contratto, è fatto salvo il diritto del Fornitore a ricevere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento e alle spese relative alle operazioni di sospensione e/o di eventuale riattivazione, fermo restando il risarcimento del maggior danno. L'eventuale riattivazione richiesta dal Cliente sarà subordinata alle tempistiche del Distributore e gli oneri ad essa connessi saranno a carico del Cliente.

9.3 Qualora nei 90 giorni successivi alla data dell'ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità risulti un nuovo caso di mancato pagamento entro la data di scadenza indicata nel documento di fatturazione, il Fornitore, invierà al Cliente un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, avente valore di costituzione in mora, contenente l'invito a provvedere al pagamento dell'insoluto e il termine ultimo entro cui questi dovrà provvedere al pagamento. Tale termine non potrà essere inferiore a 7 (sette) giorni solari dalla data di invio della relativa raccomandata ovvero, nel caso di trasmissione tramite posta elettronica certificata, a 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento, da parte del Fornitore, della ricevuta di avvenuta consegna della comunicazione o, infine, a 10 (dieci) giorni solari decorrenti dall'emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata. In tale ultimo caso, la data di consegna al vettore postale della comunicazione di costituzione in mora non potrà essere superiore a 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla data di emissione della stessa, ferma restando la facoltà del Fornitore di consegnare la comunicazione al vettore postale entro un termine non superiore a 3 (tre) giorni lavorativi qualora anche il termine ultimo di pagamento di 10 (dieci) giorni solari sia aumentato di un numero di giorni lavorativi pari alla differenza tra il termine di consegna osservato ed il termine minimo di 2 (due) giorni lavorativi. Per evitare o interrompere detta procedura è necessario che venga documentato l'avvenuto pagamento mediante l'invio di copia del relativo bollettino di pagamento via e-mail o a mezzo fax all'indirizzo o al numero indicati nella comunicazione di sollecito. Decorsi ulteriori 2 giorni lavorativi da tale termine senza che il Cliente abbia posto rimedio alla situazione di insolvenza, il Fornitore, senza ulteriore avviso, avvalendosi dell'utente del trasporto e dispacciamento, ha facoltà di richiedere al Distributore Locale la sospensione o la riduzione della potenza della fornitura per morosità, salva ogni altra azione per il recupero del credito e, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno subito dal Fornitore. Saranno a carico del Cliente i costi dell'operazione di sospensione.

9.4 Nel caso in cui l'intervento di sospensione della fornitura sia stato eseguito con esito positivo, il Fornitore, avvalendosi dell'utente del trasporto e dispacciamento, potrà, previa risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., inviare apposita comunicazione al Distributore Locale affinché il punto di prelievo interessato venga rimosso dal contratto di trasporto e dispacciamento. In tal caso il Cliente sarà tenuto a rimborsare al Fornitore le somme eventualmente versate per l'estinzione dei rapporti contrattuali accessori, salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito dal Fornitore.

9.5 Il Fornitore non potrà provvedere alla sospensione per morosità:

- qualora non sia stata effettuata la comunicazione di messa in mora di cui al precedente comma 9.2.;
- qualora il Cliente abbia comunicato al Fornitore l'avvenuto pagamento secondo le modalità indicate dal medesimo Fornitore;
- in caso di mancato pagamento di importi inferiori o uguali alle garanzie possedute e proficuamente escutibili e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all'importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione;

- qualora il Fornitore non abbia provveduto a fornire risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dal Distributore Locale competente;
- con riferimento ai Clienti finali connessi in bassa tensione, nel caso in cui la loro morosità non riguardi pagamenti espressamente contemplati nei rispettivi contratti di vendita e dettagliati nella scheda riepilogativa dei corrispettivi definita dall'AEEGSI.

9.6 Clienti non disalimentabili – Per i Clienti non disalimentabili il Fornitore avrà facoltà di ritenere automaticamente risolto il Contratto di fornitura, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. nel caso di mancato pagamento anche di una sola fattura entro il termine ultimo di cui sopra indicato nel sollecito di pagamento. In tale ipotesi il Distributore Locale competente, previa richiesta da parte del Fornitore, trasmessa avvalendosi dell'Utente del trasporto e dispacciamento, della risoluzione del relativo contratto di trasporto e dispacciamento, provvede a trasferire il punto di prelievo oggetto della medesima richiesta nel contratto di dispacciamento: a) dell'Acquirente unico, per i Clienti finali aventi diritto alla maggior tutela; b) dell'esercente la salvaguardia, per i Clienti finali aventi diritto alla Salvaguardia.

9.7 Il Fornitore si riserva il diritto, anche senza preavviso, di sospendere la fornitura di energia elettrica, oltre a quanto disposto all'art. 4, nel momento in cui accerti l'appropriazione fraudolenta del bene, nonché nei casi di manomissione e rottura dei sigilli del contatore, ovvero di utilizzazione degli impianti in modo non conforme alle modalità indicate nel Contratto.

9.8 Nel caso di addebito al Fornitore di oneri relativi all'applicazione della Delibera AEEGSI ARG/elt 219/10, relativa al sistema indennitario (Cmor) e derivanti da pregressa morosità del Cliente finale, il Fornitore avrà diritto di riaddebitare tali oneri al Cliente stesso nella prima fattura utile.

9.9 In caso di mancato rispetto da parte del Fornitore delle disposizioni previste dall'AEEGSI per la costituzione in mora e per la richiesta di sospensione della fornitura per morosità, questo è tenuto a corrispondere al Cliente gli indennizzi automatici previsti dal TIMOE e riportati in allegato alla Documentazione Contrattuale.

9.10 Per chi usufruisce del Bonus Sociale, per disagio fisico o economico, la Delibera 584/2015/R/com stabilisce che il Cliente può chiedere anche una ulteriore rateizzazione, di una o più fatture ordinarie, che non contengano anche una singola rata di un piano di rateizzo attivo. Questa richiesta può essere effettuata per importi superiori a 50 €, una sola volta nell'arco di 12 mesi e, per queste operazioni, potrà essere richiesto il versamento di un acconto minimo del 30% della somma da pagare.

ART. 10 - AUTOLETTURA

10.1 Ferma restando la competenza del Distributore per la rilevazione delle misure, il Cliente ha la possibilità di comunicare l'autolettura del contatore, secondo le modalità e i tempi descritti in fattura.

10.2 Il Fornitore mette a disposizione dei propri clienti una modalità di autolettura, distinta per i POD trattati monorari ai sensi del TIS e per i POD trattati per fascia ai sensi del TIS qualora siano state emesse una o più fatture contabilizzanti dati di misura stimati per almeno due mesi consecutivi. Il Fornitore comunica la presa in carico o l'eventuale non presa in carico del dato di autolettura comunicata dal Cliente, qualora lo stesso risulti palesemente errato rispetto all'ultimo dato effettivamente disponibile in quanto diverso dall'ultimo disponibile di almeno un ordine di grandezza.

10.3 L'autolettura è considerata come una lettura effettiva ai fini della fatturazione se validata dal Distributore.

10.4 In caso di voltura o cambio fornitore, il Cliente che ha una fornitura elettrica dotata di un punto di prelievo trattato monorario ai sensi di quanto definito nel TIS, può comunicare l'autolettura della propria fornitura in caso di voltura o cambio Fornitore; il dato deve essere comunicato telefonicamente **tramite il Servizio Clienti, sul sito Internet o presso gli sportelli del Fornitore**. Il Cliente può comunicare l'autolettura:

- fino a 5 giorni lavorativi prima / 3 giorni lavorativi dopo la decorrenza della voltura;
- fino a 5 giorni lavorativi prima la decorrenza del cambio di fornitore, contattando il Fornitore uscente;
- fino a 3 giorni lavorativi dopo la decorrenza del cambio di fornitore, contattando il Fornitore entrante.

In ogni caso il Distributore verifica il dato comunicato dal Cliente; se confermato, il valore viene utilizzato come una lettura effettiva per calcolare l'ultima fattura. Se la data dell'autolettura è diversa dalla data di decorrenza della voltura / cambio del fornitore, il valore viene ricalcolato per considerare questa differenza.

ART. 11 - DEPOSITO CAUZIONALE

11.1 Qualora il pagamento non avvenga attraverso procedura SDD (Sepa Direct Debit), il Cliente è tenuto a versare, con addebito sulla prima fattura emessa, un importo a titolo di deposito cauzionale a garanzia dei pagamenti in misura pari a quanto previsto dal TIV per i clienti serviti in maggior tutela. Gli importi potranno essere adeguati in funzione di eventuali aggiornamenti normativi.

11.2 Qualora nel corso della fornitura l'importo del deposito sia incamerato in tutto o in parte dal Fornitore, il Cliente sarà tenuto a ricostituirlo con addebito sulla prima fattura utile.

11.3 Il Fornitore si riserva comunque di addebitare al Cliente l'importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura SDD non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. Resta salva la restituzione del deposito in caso di successiva attivazione della procedura SDD.

11.4 Il Fornitore si riserva il diritto di addebitare un deposito cauzionale pari a due mesi di massimo prelievo, ai Clienti che siano risultati in ritardo con i pagamenti di almeno due fatture, anche non consecutive, nell'arco degli ultimi 12 mesi.

11.5 L'importo versato a titolo di deposito cauzionale verrà restituito, maggiorato degli interessi legali maturati, entro 30 giorni dalla cessazione degli effetti del contratto di somministrazione, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute.

ART. 12 - INTERRUZIONI DELLA FORNITURA

12.1 La fornitura è erogata con continuità e può essere interrotta temporaneamente da parte dei gestori di rete competenti, in tutto o in parte, per cause di oggettivo pericolo, per ragioni di servizio, quali manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di trasmissione e distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi e per motivi di sicurezza del sistema.

12.2 Tali interruzioni, nonché le interruzioni o limitazioni della fornitura dovute a cause accidentali, a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto da parte del Cliente.

12.3 In particolare, il Cliente riconosce che il Fornitore non risulta responsabile di eventuali interruzioni e/o limitazioni di somministrazione con o senza preavviso, dovute a cause accidentali e/o di forza maggiore e/o dovute ad interventi del Distributore Locale o del trasportatore e/o provvedimenti di Pubbliche Autorità.

12.4 In particolare, il Fornitore non risponde dei danni conseguenti a problemi tecnici concernenti la consegna dell'energia elettrica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, variazioni della tensione o frequenza, della forma d'onda, interruzioni della continuità della fornitura o del servizio di trasmissione e distribuzione, microinterruzioni, buchi di tensione e, in generale, anomalie derivanti dalla gestione della connessione degli impianti del Cliente alla rete elettrica.

12.5 Il Cliente si obbliga a tenere indenne e a manlevare il Fornitore da ogni contestazione o pagamento di oneri o danni che dovessero derivare allo stesso nell'ambito dell'espletamento dei servizi di cui al Contratto e che dipendano da fatti o comportamenti del Cliente.

ART. 13 - COMUNICAZIONI E RECLAMI

13.1 Per qualsiasi comunicazione, reclamo o informazione, il Cliente potrà rivolgersi direttamente al Fornitore presso gli uffici dello stesso ovvero utilizzando uno dei canali messi a disposizione dal Fornitore (indirizzo postale: Sinergas S.p.A., Via S. Bernardino Realino n. 4, 41012 Carpi (MO); numero fax 0535/1872005; indirizzo e-mail info@sinergas.it - PEC segreteria.sinergas@pec.gruppomag.it) indicati anche nelle fatture o compilando i moduli allegati alla Documentazione Contrattuale o disponibili nel Sito del Fornitore (www.sinergas.it).

13.2 Il Cliente finale, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un'associazione di consumatori, può presentare reclamo scritto sul servizio ricevuto, sulla mancata osservanza degli obblighi aziendali ovvero con riferimento ad ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra venditore e Cliente finale, compresa l'ipotesi di contratto o attivazione non richiesti qualora il Contratto sia stato concluso in luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore o attraverso forme di comunicazione a distanza.

13.3 Se il Cliente finale non utilizza l'apposito modulo messo a disposizione dal Fornitore, il reclamo scritto dovrà contenere almeno i seguenti "elementi minimi": nome, cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura, o indirizzo telematico; il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (elettrico, gas, entrambi), il codice POD, ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice cliente e una breve descrizione dei fatti contestati. Nel caso di reclamo per contratto o attivazione non richiesti al reclamo dovrà essere altresì allegata copia della documentazione attestante la data di conoscenza del contratto non richiesto o dell'attivazione non richiesta.

13.4 Ai sensi di quanto previsto dal TICO, qualora il Cliente non ritenga soddisfacente la risposta del Fornitore al reclamo presentato ai sensi del comma precedente o non riceva alcuna risposta, potrà attivare gratuitamente la procedura di conciliazione del Servizio conciliazione clienti energia istituito dall'AEEGSI presso Acquirente Unico per la risoluzione delle eventuali controversie che dovessero insorgere, cui il Fornitore si impegna a partecipare. Le modalità di accesso al Servizio conciliazione, i termini ed il funzionamento della procedura sono consultabili sul sito <http://www.autorita.energia.it/it/consumatori/conciliazione.htm>. Per ulteriori informazioni è possibile inviare una email al Servizio conciliazione all'indirizzo servizioconciliazione@acquirenteunico.it, oppure contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 (da telefono fisso o da cellulare). In alternativa alla procedura dinanzi al Servizio conciliazione, l'AEEGSI ha previsto che il tentativo obbligatorio di conciliazione

possa essere esperito anche mediante altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, quali le procedure di media/conciliazione presso le Camere di Commercio e le procedure presso gli organismi iscritti nell'elenco ADR per i consumatori istituito dall'AEEGSI (consultabile sul sito <http://www.autorita.energia.it/it/consumatori/conciliazione.htm>).

ART. 14 - DATI FORNITI DAL CLIENTE

14.1 Il Cliente si obbliga a comunicare al Fornitore eventuali variazioni di recapito o altri dati sensibili successivi alla stipulazione del Contratto.

14.2 Il Fornitore non assume alcuna responsabilità in ordine alla veridicità ed esattezza dei dati forniti dal Cliente.

ART. 15 - FORZA MAGGIORE

15.1 Le Parti non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di forza maggiore o comunque da qualsiasi causa al di fuori del controllo delle stesse.

15.2 In particolare, il Fornitore non sarà responsabile per sospensioni o interruzioni della somministrazione di energia elettrica causati da eventi naturali, caso fortuito, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano alla stessa, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità e controllo sulla fornitura oggetto del Contratto, ivi compreso AEEGSI e Terna, scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio ragionevole controllo, compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribuzione dell'energia elettrica a livello nazionale o locale, anche per inadempienza verso il Cliente di Terna o del Distributore, e compreso la indisponibilità temporanea del servizio di distribuzione a livello locale, anche per inadempienza verso il Cliente del Distributore Locale salvo che la causa della inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempienze del Fornitore. Sarà considerata altresì causa di forza maggiore l'interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle somministrazioni di energia elettrica causate da fatti e/o atti di Terna e/o del Distributore, comunque connessa a squilibri o difficoltà del sistema energetico, che si manifesti in cali di tensione, "black-out" ecc.

ART. 16 - CESSIONE

16.1 Il Fornitore avrà la facoltà di cedere il Contratto a terzi, senza l'esplicita approvazione da parte del Cliente, a condizione che questo non comporti un aggravio di costi o una variazione in aumento delle condizioni economiche in essere. La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dal Fornitore.

16.2 Il Cliente non potrà cedere il Contratto a terzi senza il consenso del Fornitore.

ART. 17 - FONTI NORMATIVE E FORO COMPETENTE

17.1 Per quanto non previsto dal presente Contratto sono applicabili le leggi e le norme vigenti. Tutti i riferimenti normativi nazionali citati nel Contratto sono da intendersi aggiornati alle eventuali successive modifiche e integrazioni.

17.2 Le delibere riportate nel presente documento sono consultabili sul sito dell'AEEGSI www.autorita.energia.it nella sezione Atti e Provvedimenti. I riferimenti alle Delibere dell'AEEGSI sono da intendersi comprensivi delle successive modifiche ed integrazioni rispetto al testo inizialmente approvato. Il Contratto sarà modificato di diritto mediante l'inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche obbligatorie definite dall'AEEGSI stessa.

17.3 Ferma restando la facoltà per il Cliente di adire l'Autorità giudiziaria, il Cliente ha la possibilità di ricorrere (i) alla procedura di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 ("Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali" Pubblicato in GU n.53 del 5-3-2010) e alle procedure indicate all'articolo 2, comma 2, del medesimo D.Lgs., (ii) (ove applicabili) alle procedure di composizione extracontrattuale delle controversie di cui all'articolo 141 del Codice del Consumo, ivi incluse quelle da promuoversi davanti agli organi costituiti dalle C.C.I.A.A. e (iii) alle procedure conciliative gestite dall'Autorità di settore.

17.4 Fermo restando quanto previsto al precedente art. 13, per le eventuali controversie inerenti al presente Contratto costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale del Cliente - a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 481/95 e dell'articolo 141, comma 6, lettera c), del Codice del Consumo - l'esperimento del tentativo di conciliazione presso il Servizio Conciliazione Clienti energia istituito dall'AEEGSI presso Acquirente Unico, già indicato al precedente art. 13, ovvero dinanzi agli organismi alternativi di risoluzione extragiudiziale delle controversie parimenti menzionati all'art. 13.

17.5 Per eventuali controversie il foro competente in via esclusiva è quello del Cliente nel caso in cui il Cliente sia un Consumatore ai sensi del Codice del Consumo; in tutti gli altri casi il foro competente in via esclusiva è quello di Modena.

Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 Del d.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" (il "Codice"), Sinergas S.p.A., con sede legale in Via San Bernardino Realino n. 4, 41012 Carpi (MO), in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, La informa in merito a quanto segue.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali da Lei forniti verranno trattati da Sinergas esclusivamente per le seguenti finalità:

- A) stipulazione ed esecuzione del contratto e di tutte le attività ad esso connesse, quali, a titolo esemplificativo, fatturazione, tutela del credito del Fornitore, servizi amministrativi, gestionali, organizzativi e funzionali all'esecuzione del contratto;
- B) adempimento degli obblighi previsti dalla legge, regolamenti, normativa applicabile e altre disposizioni impartite da autorità investite dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui sopra non richiede il Suo consenso espresso (art. 24, lett. a) e b) del Codice).

- C) svolgimento di attività di marketing e promozionali di prodotti e servizi di Sinergas, comunicazioni commerciali, sia con mezzi automatizzati senza intervento dell'operatore (es. sms, fax, mms, posta elettronica ecc.) che tradizionali (tramite telefono, posta).

Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui sopra richiede il suo consenso espresso (art. 23 del Codice). Detto consenso riguarda sia le modalità di comunicazione automatizzate che quelle tradizionali sopra descritte. Lei avrà sempre il diritto di opporsi in maniera agevole e gratuitamente, in tutto o anche solo in parte al trattamento dei Suoi dati per dette finalità, escludendo ad esempio le modalità automatizzate di contatto ed esprimendo la sua volontà di ricevere comunicazioni commerciali e promozionali esclusivamente attraverso modalità tradizionali di contatto.

- D) elaborazione di studi e ricerche di mercato.

Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui sopra richiede il suo consenso espresso (art. 23 del codice).

NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI FORNIRE I DATI PERSONALI

I dati richiesti dal Fornitore per le finalità di cui alle precedenti lettere **A)** e **B)** devono essere obbligatoriamente forniti per l'adempimento degli obblighi di legge e/o per la conclusione ed esecuzione del rapporto contrattuale e la fornitura dei servizi richiesti. Pertanto il Suo eventuale rifiuto, anche parziale, di fornire tali dati comporterebbe l'impossibilità per il Fornitore di instaurare e gestire il rapporto stesso e di fornire il servizio richiesto.

Il conferimento dei dati personali necessari per le finalità di cui alle precedenti lettere **C)** e **D)** è facoltativo, pertanto il Suo eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterebbe l'impossibilità per il Fornitore di porre in essere le attività ivi descritte.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati personali è effettuato, per le finalità di cui sopra, in conformità a quanto stabilito all'art. 11 del Codice, sia su supporto cartaceo che informatico, per mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto della normativa vigente in particolare in materia di riservatezza e sicurezza e in conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela dei diritti del Cliente.

Il trattamento è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare, dai suoi responsabili e/o incaricati, individuati e nominati con apposita lettera di incarico

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

I Suoi dati personali potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle finalità di cui sopra e nel rispetto della normativa vigente in materia, alle seguenti categorie di soggetti:

- i) soggetti a cui tale comunicazione deve essere effettuata al fine di adempiere o per esigere l'adempimento di specifici obblighi previsti da leggi, da regolamenti e/o dalla normativa comunitaria;
- ii) società appartenenti al Gruppo Aimag ovvero controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'Art. 2359 Cod.Civ., che agiscono in qualità di responsabili del trattamento o per finalità amministrativo contabili ai sensi dell'Art. 24, lett. i-ter) del Codice (i.e. finalità connesse allo svolgimento di attività di natura organizzativa interna, amministrativa, finanziaria e contabile, in particolare, funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della relativa contabilità e all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.);
- iii) persone fisiche e/o giuridiche esterne che forniscono servizi strumentali alle attività di Sinergas per le finalità di cui al precedente punto 1. (es. call center, fornitori, consulenti, società, enti, studi professionali). Tali soggetti opereranno in qualità di responsabili del trattamento.

I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento è Sinergas S.p.A., con sede legale in Via San Bernardino Realino n. 4 – 41012 Carpi – Modena.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

In relazione al trattamento dei dati, Lei ha diritto, ai sensi dell'articolo 7 del Codice, di ottenere in qualunque momento la conferma dell'esistenza o meno dei Suoi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione, anche da parte di coloro cui i dati sono stati

comunicati. Ai sensi del medesimo articolo, Lei ha diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Eventuali richieste avanzate per l'esercizio dei diritti previsti dal menzionato articolo 7 del Codice dovranno essere inoltrate al titolare o al responsabile del trattamento indicati al successivo punto 7. o scrivendo alla seguente e-mail: info@sinergas.it

Per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/03 o per domande o informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati ed alle misure di sicurezza adottate, potrà in ogni caso inoltrare alla nostra società la richiesta al seguente indirizzo:

Sinergas S.p.A.

Via San Bernardino Realino n 4 - 41012 Carpi (MO)

Società soggetta a direzione e coordinamento di AIMAG S.p.A.

Telefono: 059 643893; telefax: 0535 704605; e-mail: info@sinergas.it

ESPRESSIONE DEL CONSENSO PER I TRATTAMENTI DI CUI AI PUNTI C) E D) DELL'INFORMATIVA

Punto C) svolgimento di attività di marketing e promozionali di prodotti e servizi di Sinergas, comunicazioni commerciali, sia con mezzi automatizzati senza intervento dell'operatore (es. sms, fax, mms, posta elettronica ecc.) che tradizionali (tramite telefono, posta).

Acconsento

Non Acconsento

Punto D) elaborazione di studi e ricerche di mercato.

Acconsento

Non Acconsento

Informazioni aggiuntive per il cliente

NOTA INFORMATIVA PER IL CLIENTE FINALE

Tutti i clienti sono liberi di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica e/o di gas naturale.

Aderendo al contratto che Lei è stato sottoposto o sottoscrivendo la relativa proposta contrattuale Lei entrerà/rimarrà nel mercato libero.

Se Lei è un cliente domestico di gas naturale o comunque un cliente avente diritto al servizio di tutela (ad esempio un cliente domestico), l'esercente la vendita è sempre tenuto ad informarla della possibilità di richiedere l'applicazione delle condizioni economiche e contrattuali fissate dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, in alternativa all'offerta attuale.

Se Lei è un cliente domestico elettrico o una PMI1, Lei ha sempre la possibilità di richiedere all'esercente il servizio di maggior tutela della sua località, in alternativa all'offerta attuale, l'attivazione del servizio a condizioni economiche e contrattuali fissate dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico.

Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter consapevolmente scegliere, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ha emanato un Codice di condotta commerciale che impone a tutte le imprese di vendita precise regole di comportamento. Per ulteriori informazioni sul Codice di condotta commerciale e più in generale sui diritti del cliente può visitare il sito www.autorita.energia.it o chiamare il numero verde 800.166.654.

Di seguito vengono riassunte, come promemoria, le informazioni che devono essere fornite nel corso della presentazione di una offerta contrattuale.

IDENTITÀ DELL'IMPRESA E DELL'OPERATORE COMMERCIALE

Nome impresa _____

Indirizzo utile anche per l'invio di reclami scritti o dell'esercizio del diritto di ripensamento _____

Codice Identificativo o nome del personale commerciale che l'ha contattata _____

Data e ora del contatto _____

Firma del personale commerciale che l'ha contattata _____

SCADENZE ED EVENTUALI ONERI PER L'ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO

Data di presunta attivazione _____

Periodo di validità della proposta _____

Nota: in caso di proposta contrattuale del cliente domestico o cliente PMP², se l'impresa di vendita non invia l'accettazione della proposta entro 45 giorni dalla sottoscrizione da parte del cliente, la proposta si considera decaduta

Eventuali oneri a carico del cliente _____

CONTENUTO DEL CONTRATTO

Il contratto che Le è stato proposto deve sempre contenere almeno le seguenti clausole:

- prezzo del servizio
- durata del contratto
- modalità di utilizzo dei dati di lettura
- modalità e tempistiche di pagamento
- conseguenze del mancato pagamento
- eventuali garanzie richieste
- modalità e tempistiche per l'esercizio del diritto di recesso
- modalità per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con l'impresa di vendita

DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE CONSEGNATI OLTRE ALLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA

- Copia contratto
- Scheda di confrontabilità della spesa annua prevista (solo clienti domestici)

DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Se Lei è un cliente domestico il diritto di ripensamento (cioè la facoltà di rivedere la scelta fatta e restare nella situazione di partenza) va esercitato sempre in forma scritta entro:

- 14 giorni lavorativi dalla **conclusione del contratto** se il contratto viene stipulato in un luogo diverso dagli uffici o dagli sportelli dell'impresa di vendita (ad esempio, a casa del cliente o in un centro commerciale);
- abrogate;
- 14 giorni dalla consegna della proposta sottoscritta nel caso di proposta contrattuale da parte del cliente.

¹PMI: imprese con fino a 50 addetti e un fatturato non superiore a 10 milioni di euro

² Nel caso di proposta per la fornitura di energia elettrica.

Per contattare Sinergas

CONTACT CENTER

Numero Verde

800-038083

Il servizio numero verde serve per fornire la lettura del contatore, stipulare o disdire un contratto di fornitura, ottenere informazioni sulle fatture o più in generale sui servizi gestiti. Il Contact Center è attivo dalle 08:00 alle 19:00 di tutti i giorni feriali ed il sabato dalle 08:00 alle 13:00.

SPORTELLI CLIENTI

SPORTELLO DI MIRANDOLA

Via Maestri del Lavoro, 38
41037 Mirandola (Modena)
lunedì, martedì, giovedì e venerdì
dalle 8.00 alle 12.45 e dalle 14.15 alle 16.30
mercoledì dalle 8.00 alle 14.00
sabato dalle 8.00 alle 12.00

SPORTELLO DI CARPI

Via Don Minzoni, 1AA
41012 Carpi (Modena)
da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 16.00
sabato dalle 8.00 alle 12.00

SEDE LEGALE E DIREZIONE COMMERCIALE

Via San Bernardino Realino, 4 - 41012 Carpi (Mo)
info@sinergas.it

UNITÀ OPERATIVA

Via Maestri del Lavoro, 38 - 41037 Mirandola (Mo)

SPORTELLI DECENTRATI

Anzola Emilia Via Goldoni, 3
martedì, giovedì e sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30

Campogalliano Via Manzoni, 25
c/o Circolo "La Quercia"
martedì e giovedì dalle 10 alle 12.45

Crevalcore Via Persicetana, 226
martedì e venerdì dalle 9 alle 12.30
giovedì dalle 15 alle 18

Finale Emilia Piazza Verdi, 5/a
lunedì, mercoledì e sabato dalle 9 alle 12
venerdì dalle 15 alle 18

Marano sul Panaro Piazza Matteotti, 17
lunedì dalle 10.30 alle 13
giovedì dalle 15 alle 17

Nonantola Via Marconi, 38
martedì dalle 15 alle 18
giovedì dalle 9 alle 13
sabato dalle 9 alle 12

Novi di Modena Via Bigi, 4
c/o Circolo ARCI "La Taverna"
martedì dalle 10 alle 12.45
sabato dalle 10 alle 12.30

Pegognaga Via E. Berlinguer, 80
venerdì dalle 9.00 alle 12.30

Poggio Rusco Via Massarani, 3
Lunedì dalle 9.00 alle 12.30

Quistello (sede provvisoria)
Via Cesare Battisti, 44 c/o Sala polivalente
giovedì dalle 9.00 alle 12.30

Ravarino Via Roma, 173
Mercoledì dalle 9.30 alle 12.30
Sabato dalle 9.00 alle 12.00

San Felice sul Panaro Piazza Italia, 100
Mercoledì e Venerdì dalle 10.00 alle 12.45

Sant'Agata Bolognese Via 2 Agosto 1980, 74
Lunedì dalle 15.00 alle 18.00
Giovedì dalle 9.00 alle 12.00

Sorbara Piazza Pertini, 50
Lunedì dalle 10.00 alle 12.45
Giovedì dalle 16.00 alle 18.45

Sportello on-line: www.sinergas.it

